

COMUNE DI CRESPADORO
Provincia di Vicenza



**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021
SOCIETA' PARTECIPATE
DEL COMUNE DI CRESPADORO**

RELAZIONE TECNICA

(Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

PREMESSA

L'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Tale revisione straordinaria è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27.09.2017 (art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

L'articolo 20 del decreto legislativo 19/8/2016, n. 175 introduce invece una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono chiamati ad attivare nella gestione delle società partecipate, al fine di razionalizzare le partecipazioni da essi detenute.

In particolare, viene stabilito che ai fini della razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società stesse, le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti un piano di riassetto.

Tali piani di riassetto, corredati da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:

a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che nelle disposizioni transitorie previste dall'articolo 26, comma 12-quinquies del decreto legislativo 176/2016 si prevede:

"ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società che svolgono le attività consentite dall'articolo 4.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 21.12.2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2017.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 16.12.2019 è stato preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni societarie del Comune di Crespadoro.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 16.12.2019 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2018.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29.12.2020 è stato preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni societarie del Comune di Crespadoro.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29.12.2020 è stata approvata la revisione ordinaria della partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2019.

Entro il 31 dicembre 2021 devono essere posti in essere gli adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica con riferimento alla situazione del 31.12.2020, ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del decreto legislativo 175/2016.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le amministrazioni pubbliche devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso, da trasmettere alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

Il MEF - Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti, hanno fornito gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CRESPADORO

Per effetto dell'art. 20 del citato D.lgs. 175/2016, il Comune ha dovuto provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle eventualmente da alienare, o in alternativa alla vendita, varare un piano di riassetto e provvedere a razionalizzare fondere o liquidare le stesse.

La suddetta ricognizione straordinaria costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23/12/2014, n. 190.

Con deliberazione consiliare n. 25 del 27.09.2014, è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 21.12.2018, è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2017.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 16.12.2019 è stato preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31.12.2017 delle partecipazioni societarie del Comune di Crespadoro.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 16.12.2019 è stata approvata la revisione ordinaria della partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla data del 31.12.2018.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29.12.2020 è stato preso atto dell'esito del procedimento successivo all'approvazione del provvedimento di revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni societarie del Comune di Crespadoro.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29.12.2020 è stata approvata la revisione ordinaria della partecipazioni possedute dal Comune di Crespadoro ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2019.

Il piano di razionalizzazione periodica delle società pubbliche 2020 ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti quote di partecipazione:

3,875% del capitale della società Acque del Chiampo Spa (partecipazione diretta);

1,20% del capitale della società Agno Chiampo Ambiente srl (partecipazione diretta);

0,082 % quota di partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl;

Per ognuna di esse è stato rilevato quanto segue:

- **Acque del Chiampo Spa** svolge un'attività di pubblico interesse avendo per finalità la gestione del servizio idrico integrato;
- **Agno Chiampo Ambiente Srl** svolge un'attività di pubblico interesse avendo per finalità la gestione del servizio integrato rifiuti urbani.
- **Viveracqua Scarl:** si tratta di una società consortile ed è un'articolazione organizzativa comune delle associate.

Il piano non ha previsto interventi di razionalizzazione relativi al contenimento dei costi o cessioni/alienazioni di quote.

Al 31 dicembre 2020 il Comune di Crespadoro possedeva partecipazioni dirette e indirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

ACQUE DEL CHIAMPO SPA	3,875%
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	1,20%

In conformità alle disposizioni di legge e degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche, sono stati individuati gli enti controllati dal Comune di Crespadoro ovvero: Acque del Chiampo SpA ed Agno Chiampo Ambiente srl.

Alla data di riferimento della presente ricognizione, la Società controllata Acque del Chiampo SpA possedeva le seguenti partecipazioni in società, che risultano dunque partecipazioni indirette del Comune di Crespadoro:

B) Partecipazioni indirette

Società controllata dal Comune	Partecipazioni indirette	Oggetto sociale	% quota partecipazione società	% quota partecipazione indiretta Amministrazione
Acque del Chiampo SpA	Consorzio A.RI.CA.	Gestione delle reti fognarie	50%	2,027%
	Viveracqua scarl r.l.	Centrale di committenza a favore dei consorziati	2,027%	0,082%

A norma delle disposizioni di cui all'art. 2, lett. f) e g) del TUSP, il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ha ad oggetto solamente le partecipazioni – dirette ed indirette – in enti di tipo societario. Si considerano le partecipazioni indirette quelle detenute in una società da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Pertanto nel presente provvedimento non verranno esaminate le partecipazioni del Comune di Crespadoro in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (fondazioni, consorzi, ecc.).

Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di Crespadoro ha partecipazioni dirette o indirette vengono quindi di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, codice fiscale, data di costituzione, quota di partecipazione del Comune);
- l'oggetto sociale;
- La composizione del capitale sociale;
- il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- i principali dati economico-patrimoniali;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste.

SCHEDA N. 1**DENOMINAZIONE SOCIETA': ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.****FORMA GIURIDICA**

- società per azioni
- direttamente partecipata dal Comune di Crespadoro
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento del servizio idrico integrato in house providing

CODICE FISCALE: 81000070243**DATA DI COSTITUZIONE:** 07/05/1999**SEDE LEGALE:** Via Ferraretta n. 20 – Arzignano (VI)**STATO DELLA SOCIETA':** Società attiva**CODICE ATECO:** 37 – Gestione delle reti fognarie; 36 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua**CAPITALE SOCIALE:** 33.051.890,62 euro**VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CRESPADORO**

- valore nominale della partecipazione : 1.280.820,80 euro
- quota di partecipazione : 3,875%

OGGETTO SOCIALE

La Società Acque del Chiampo S.p.A. è gestore del servizio idrico integrato nel territorio di dieci Comuni (Arzignano, Montecchio Maggiore, Brendola, Chiampo, Lonigo, Altissimo, Montorso Vicentino, Crespadoro, San Pietro Mussolino, Nogarole) dell'ATO VALLE DEL CHIAMPO, per una popolazione servita di 94.572 abitanti.

Acque del Chiampo S.p.A. (AdC) è affidataria in house della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel suddetto ATO sulla base di Convenzione di gestione stipulata con l'Autorità d'Ambito (AATO) in data 29/02/2000 per la durata di 30 anni e quindi con scadenza naturale al 28/02/2029.

Dal 1° gennaio 2009 l'assetto societario dell'Azienda è stato ampliato alla popolazione di 10 comuni della Valle del Chiampo, affiancando ai 7 comuni di Arzignano, Altissimo, Chiampo, Montorso Vicentino, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino i 3 comuni di Montecchio Maggiore, Brendola e Lonigo gestiti all'epoca dell'aggregazione da MBS Spa.

La struttura organizzativa di AdC conta un organico di 189 dipendenti al 31/12/2020.

L' organico medio 2021 è stato di 188,9 unità:

	Numero medio
Dirigenti	2,1
Quadri	9,2
Impiegati	89,7
Operai	87,9
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	188,9

L'organizzazione territoriale si basa sulla divisione del territorio gestito in un'area operativa costituita da 10 Comuni e 94.572 abitanti.

Assetto dimensionale settore operativo (per territorio gestito)

Area operativa	Comuni	Abitanti	Utenti	Superficie	ACQ	FGN	DEP
	n.	n.	n.	kmq	Comuni	Comuni	Comuni
Area 1	10	94.572	42.000	230	10	10	10

Composizione del capitale sociale			
SOCI	N. AZIONI	% CAPITALE	VALORE NOMINALE
Comune di Arzignano	33.480	52,31	17.291.080,80
Comune di Chiampo	14.260	22,28	7.364.719,60
Comune di Montorso	4.340	6,78	2.241.436,40
Comune di Altissimo	2.480	3,88	1.280.820,80
Comune di San Pietro Mussolino	2.480	3,88	1.280.820,80
Comune di Crespadoro	2.480	3,88	1.280.820,80
Comune di Nogarole Vicentino	2.480	3,88	1.280.820,80
Comune di Montecchio Maggiore	934	1,46	482.373,64
Comune di Brendola	934	1,46	482.373,64
Comune di Lonigo	129	0,20	66.623,34

Risultato degli ultimi cinque esercizi				
2016	2017	2018	2019	2020
4.212.872	2.125.701	2.645.649	2.623.349	3.644.036

Ammontare del fatturato della società:

Trattandosi di attività di produzione di beni e servizi, il calcolo del fatturato avviene sulla base del seguente metodo:

Conto economico ex art. 2425 del codice civile:

Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"

+

Voce A5) "Altri ricavi e proventi"

- contributi in conto esercizio

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media			
2018	2019	2020	media
48.729.585	48.835.720	49.144.067	48.903.124

Esercizio 2020	
Numero medio dipendenti	188,9
Numero amministratori	5
Di cui nominato dall'ente	0

Numero componenti organo di controllo	6
Di cui nominati dall'Ente	0

Esercizio 2020	
Costo del personale	10.490.534
Compensi amministratori	79.582
Compensi componenti organo di controllo	84.520

Principali dati economico-patrimoniali

Stato Patrimoniale				
Attivo	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni	88.224.945	88.445.127	93.290.737	114.544.489
C) Attivo circolante	30.232.479	27.074.708	22.973.061	18.831.129
D) Ratei e risconti	246.398	233.175	185.042	265.121
Totale attivo	118.703.822	115.753.010	116.448.840	133.640.739

Passivo	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
A) patrimonio netto	51.536.345	54.181.994	56.280.568	73.607.104
B) Fondi per rischi ed oneri	16.725.274	16.473.504	16.888.826	17.799.190
C) Trattamento di fine rapporto	1.100.442	1.059.676	910.210	773.721
D) Debiti	47.558.958	41.898.850	38.935.762	38.696.301
E) Ratei e risconti	1.782.803	2.138.986	3.433.474	2.764.423
Totale passivo	118.703.822	115.753.010	116.448.840	133.640.739

Conto economico				
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
A) Valore della produzione	47.685.053	48.965.568	49.085.434	49.246.959
B) Costi di produzione	43.801.285	44.699.290	44.987.824	43.980.526
differenza	3.883.768	4.266.278	4.097.610	5.266.433
C) Proventi ed oneri finanziari	737.069	-524.495	-443.859	-460.991
D) Rettifica valore attività finanziarie	0	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0	0

<i>Risultato prima delle imposte</i>	3.146.699	3.741.783	3.653.751	4.805.442
<i>Imposte</i>	1.020.998	1.096.134	1.030.402	1.161.406
<i>Risultato di esercizio</i>	2.125.701	2.645.649	2.623.349	3.644.036

ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE

Dai dati sopra esposti si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a euro 500.000 (art. 20, c. 2, lett. D e art. 26, c. 12 quinquies);
- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore.

CONVENIENZA ECONOMICA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE LA SOCIETA'.

Con la delibera dell'assemblea dell'Ato n. 5 del 26.01.2006 è stata operata la scelta del modello gestionale ed organizzativo previsto dall'articolo 113, comma 5, lettera c) del Tuel 267/2000, ossia mediante affidamento a società a capitale interamente pubblico, modello che è stato confermato anche nella revisione del piano d'ambito, approvata con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 20.12.2011.

Si è dato corso al modello in house ritenuto preferibile in quanto:

- le peculiari modalità di svolgimento del servizio idrico integrato, con prevalente vocazione alla depurazione industriale, richiedono una elevata e costante attenzione al rispetto dell'ambiente ed alla qualità del servizio stesso, oltre che la sorveglianza del loro impatto sociale ed economico, e soltanto un gestore di matrice **"pubblica"** assicura tali fondamentali requisiti. Nel documento strategico Regionale di programmazione dei fondi strutturali per gli anni 2007-2013 si rileva che: *"l'Ato Valle del Chiampo, noto distretto conciario presenta il valore piu' elevato di UL industriali ogni 1000 abitanti (35,8 contro le 27,7 del Veneto e le 20,1 nazionali ed un numero di addetti del settore industriale ogni 1000 abitanti pari a circa due volte quello regionale- Si rileva inoltre che la maggior parte dell'acqua fatturata (56%) è riconducibile alle utenze produttive industriali"*.

I rilevanti investimenti effettuati negli anni dagli enti pubblici e dall'attuale gestore determinerebbero, in caso di scelta diversa, valutazioni ed indennizzi di lunga e complessa quantificazione, incompatibili con le attuali esigenze imposte dalla norma.

E', inoltre in corso di attuazione e realizzazione un accordo sottoscritto con la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relativo a: "Accordo di programma quadro tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche "che vedono il coinvolgimento di piu' parti, pubbliche e private tra le quali un ruolo importante è rivestito dall'attuale gestore.

Gli attuali meccanismi di determinazione della tariffa, con un tetto ai suoi incrementi incidono sull'economicità del gestore del servizio.

Per riscontrare l'economicità si è proceduto ad un confronto interregionale con la Toscana in quanto la stessa con il Veneto ha caratteristiche dimensionali simili con riferimento al settore idrico (fonte dati Unic – Unione nazionale industria conciaria) .

In sintesi:

- nel periodo considerato Acque del Chiampo S.p.A. riporta una tariffa sostanzialmente allineata e inferiore rispetto alla media dei gestori Veneti;
- mediamente i gestori toscani presentano costi operativi al metro cubo maggiori rispetto alla media dei gestori veneti;
- con riferimento all'incidenza dei costi operativi sul valore della produzione, Acque del Chiampo S.p.A. si colloca nell'intorno della media dei gestori Veneti (rispettivamente 80% vs media 81%).

SERVIZI COMPRESI TRA QUELLI DA AFFIDARE PER IL TRAMITE DELL'ENTE DI GOVERNO D'AMBITO

In data 29 ottobre 1998 è stato costituito l'Ambito Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo” e con provvedimento dell'Assemblea d'ambito n. 10 del 2 agosto 1999, secondo i principi contenuti nella legge n. 36 del 1994 e della legge regionale veneto 5/98 è stata approvata l'organizzazione;

In data 2 febbraio 2000 con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO n. 3 è stato approvato il piano d'ambito, con la previsione tra l'altro di una articolazione tariffaria unica su tutto il territorio d'ambito;

Con le deliberazioni dell'assemblea n. 4 e n. 9 del 2000 sono state approvate le convenzioni per la regolazione dei rapporti tra l'ambito e gli enti gestori, sottoscritte rispettivamente il 29 febbraio 2000 con la società F.I.C. Spa ed il 25 maggio 2000 con il Consorzio servizi pubblici integrati Medio Chiampo (oggi Medio Chiampo Spa) per la durata di anni trenta dalla data della sottoscrizione;

Con deliberazione dell'assemblea dell'Ato n. 5 del 26 gennaio 2006 è stata operata la scelta del modello gestionale ed organizzativo previsto dall'articolo 113 comma 5 lettera c del TUEL 267/2000, ossia mediante l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, modello che è stato confermato anche nella revisione triennale del piano d'ambito, approvata con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 29 dicembre 2011 (paragrafo 2.5.4 della relazione tecnica allegato 1 al piano approvato);

Con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 30 maggio 2006 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006 è stato:

a) confermato quanto previsto con il provvedimento n. 5/2006 in ordine all'individuazione del modello gestionale;

b) è stato stabilito che l'affidamento del servizio idrico integrato sia fatto ad un unico gestore nel rispetto del principio di unicità della gestione prevista dall'art. 150 comma 1 del decreto legislativo 152/2006 (articolo abrogato dal D.L. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge 164/2014 pur ribadendo che l'integrazione deve tenere conto delle peculiarità degli enti affidatari del servizio, dei patrimoni dei singoli comuni e dei diversi sistemi depurativi dei reflui industriali;

La legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012, parzialmente modificata dalla legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012, ha disciplinato l'istituzione di nuovi enti (**consigli di bacino**) confermando

l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'AATO Valle del Chiampo e la formale costituzione del nuovo Consiglio di Bacino valle del Chiampo è avvenuta in data 29 ottobre 2012 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti Comuni ricadenti nell'AATO della convenzione istitutiva.

Con delibera dell'assemblea n. 7 del 01.12.2015 ad oggetto: "Ricognizione sugli affidamenti del servizio idrico integrato in attuazione delle norme introdotte dal decreto legge 133/2014 convertito in legge 164/2014" è stato preso atto che il consiglio di bacino ha già approvato il piano d'ambito, scelta la forma di gestione in house ed affidato il servizio antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge 133 del 2014 (13 settembre 2014) ed è stato ritenuto che la fattispecie da applicare sia quella di cui al comma 2 e seguenti dell'articolo 172 del decreto legislativo 152/2006, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 133/2014 convertito con modificazioni dalla legge 164/2014; le citate disposizioni disciplinano il subentro del gestore unico qualora " alla data di entrata in vigore della presente legge (leggasi decreto legge n. 133/2014) disposizione " esistano " ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale" facendo comunque salve le gestioni operanti "in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege" in tale ultima ipotesi, il decreto posticipa il subentro "alla data di scadenza prevista dal contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto".

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Per tutte le considerazioni sopra indicate si valuta l'indispensabilità del mantenimento della partecipazione nella società Acque del Chiampo SpA in quanto:

- la società eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria
- il servizio è gestito mediante l'in house providing come da deliberazioni dell'assemblea ATO n. 5 del 26 gennaio 2006, confermato nella revisione triennale del piano d'ambito approvata con deliberazione dell'assemblea n. 9 del 29 dicembre 2011 (paragrafo 2.5.4 della relazione tecnica allegato 1) al piano approvato) e da ultimo ribadito con deliberazione dell'Assemblea n. 7 del 1 dicembre 2015.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Società controllata dal Comune	Partecipazioni indirette	Oggetto sociale	% quota partecipazione società	% quota partecipazione indiretta Amministrazione
Acque del Chiampo SpA	1.Consorzio A.RI.CA.	Gestione delle reti fognarie	50%	2,027%
	2.Viveracqua scarl r.l.	Centrale di committenza a favore dei consorziati	2,027%	0,082%

1. Il Consorzio A.RI.CA. non è un ente di tipo societario, pertanto a norma dell'art. 2, lett. g) del T.U.S.P. non sarà oggetto del piano di razionalizzazione.

2. Viveracqua scarl r.l.

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata

Codice fiscale: 04042120230

Data di costituzione: 30/06/2011

Sede legale: Via Lungadige Galtarossa, 8 - Verona

Stato della società: Società attiva

Codice ATECO: 46.19.04 Gruppi di acquisto, mandatarî agli acquisti, buyer

Capitale sociale: 105.134,00

Valore e quota di partecipazione di Acque del Chiampo SpA:

valore nominale della partecipazione: 86,21

quota di partecipazione: 0,082%

Attività prevalente: gruppi di acquisto, mandatarî agli acquisti, buyer

N. dipendenti al 31/12/2020: due

Costo del personale anno 2020: 103.252

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione: n. 3

Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione: 0,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo: 0,00

Compenso dei componenti dell'organo di controllo: 0,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2016	2017	2018	2019	2020
5.174	824	1.152	2.566	1.936

Trattandosi di attività di produzione di beni e servizi, il calcolo del fatturato avviene sulla base del seguente metodo:

Conto economico ex art. 2425 del codice civile:

Voce A1) *"Ricavi delle vendite e delle prestazioni"*

+

Voce A5) *"Altri ricavi e proventi"*

- *contributi in conto esercizio*

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2018	2019	2020	media
562.385	760.703	1.143.218	822.102

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Il Consorzio Viveracqua scarl r.l. svolge un'importante attività di coordinamento tra le aziende per l'esercizio del servizio pubblico di gestione del servizio idrico integrato (SII) e si valuta l'opportunità del mantenimento in quanto:

- si tratta di una società consortile ed è un'articolazione organizzativa comune delle associate;
- gli amministratori, nell'atto di nomina pubblicato sul sito, hanno dichiarato di rinunciare al compenso per l'incarico;
- la partecipazione è ritenuta fondamentale poiché si tratta di una società attraverso la quale viene attuata una stabile collaborazione tra le aziende del Servizio Idrico Integrato, con la principale finalità di creare sinergia tra le imprese e ottimizzare e ridurre i costi di gestione, non costituisce attività di impresa autonoma rispetto a quella esercitata dalle partecipanti, bensì mero "strumento" attraverso il quale le partecipanti perseguono i fini loro propri.

SCHEDA N. 2

DENOMINAZIONE SOCIETA': AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.r.L.

FORMA GIURIDICA

- società a responsabilità limitata
- direttamente partecipata dal Comune di Crespadoro
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento del servizio smaltimento RSU in house providing

CODICE FISCALE: 03052780248

DATA DI COSTITUZIONE: 18/01/2003

SEDE LEGALE: Via Strada Romana, 2 – Montecchio Maggiore (VI)

STATO DELLA SOCIETA': Società attiva

CODICE ATECO: 38.11.00 – Raccolta di rifiuti non pericolosi

CAPITALE SOCIALE: 800.000,00 euro

VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CRESPADORO

- valore nominale della partecipazione :9.600,00 euro
- quota di partecipazione: 1,20%

OGGETTO SOCIALE

Agno Chiampo Ambiente srl è una società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti. Ne fanno parte 23 comuni: *Altissimo, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Valdagno, Zermeghedo e Vicenza.*

Agno Chiampo Ambiente srl effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani, anche assimilabili, pericolosi e tossico nocivi, ovvero la raccolta e lo smaltimento degli stessi. Effettua inoltre servizio di spazzamento strade, gestione dei centri di raccolta e per alcuni Comuni il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della TARI.

L'affidamento è avvenuto mediante Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi pubblici locali per l'esercizio sulle società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali approvata con provvedimento n. 7 del 02/03/2006 e modificata con provvedimento di Consiglio comunale n. 6 del 26/03/2015.

Gli organi societari sono:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo amministrativo composto di tre membri
- il Collegio Sindacale.

La struttura organizzativa di ACA conta un organico di 122 addetti al 31/12/2020.

L'organico medio 2020 è stato di 121,00 unità:

	Numero medio
Dirigenti	1
Quadri	1
Impiegati	17
Operai	102
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	121

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2016	2017	2018	2019	2020
257.152	593.204	398.386	66.984	113.223

Ammontare del fatturato della società:

Trattandosi di attività di produzione di beni e servizi, il calcolo del fatturato avviene sulla base del seguente metodo:

Conto economico ex art. 2425 del codice civile:

Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"

+

Voce A5) "Altri ricavi e proventi"

- contributi in conto esercizio

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2018	2019	2019	media
16.051.795	16.194.668	16.746.358	16.330.940

Esercizio 2020	
Numero medio dipendenti	121
Numero amministratori	3
Di cui nominato dall'ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
Di cui nominati dall'Ente	0

Esercizio 2020	
Costo del personale	5.836.622,00
Compensi amministratori	35.431,00
Compensi componenti organo di controllo	16.327,00

PRINCIPALI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Stato Patrimoniale				
Attivo	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0

B) Immobilizzazioni	2.120.145	1.898.011	2.571.106	3.456.406
C) Attivo circolante	9.464.449	10.317.691	8.630.871	7.844.518
D) Ratei e risconti	288.443	258.250	307.466	289.161
Totale attivo	11.873.037	12.473.952	11.509.443	11.509.085

Passivo	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
A) patrimonio netto	3.969.436	3.774.617	3.841.601	4.224.527
B) Fondi per rischi ed oneri	2.816.273	2.781.082	2.561.342	2.592.367
C) Trattamento di fine rapporto	698.102	718.381	760.177	850.823
D) Debiti	4.378.680	5.198.846	4.327.648	3.817.845
E) Ratei e risconti	10.546	1.026	18.675	104.523
Totale passivo	11.873.037	12.473.952	11.509.443	11.590.085

Conto economico				
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
A) Valore della produzione	15.764.234	16.051.795	16.194.668	16.746.358
B) Costi di produzione	14.965.500	15.531.869	16.120.880	16.667.570
 differenza	798.734	519.926	73.788	78.788
C) Proventi ed oneri finanziari	5.017	3.172	491	18.074
D) Rettifica valore attività finanziarie	0	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	803.751	523.098	74.279	96.862
Imposte	210.547	124.712	7.295	-16.361
Risultato di esercizio	593.204	398.386	66.984	113.223

ANALISI DELLA PARTECIPAZIONE ED AZIONI PREVISTE

Dai dati sopra esposti si evidenzia che:

- la partecipazione rientra nelle categorie di cui all'art. 4 del TUSP, in quanto la società produce un servizio di interesse generale e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- la società non è priva di dipendenti e non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- non si ravvisa la possibilità di un accorpamento con altre società partecipate dal Comune, poiché in tale ambito operativo il Comune ha un'unica partecipazione;
- la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a euro 500.000 (art. 20, c. 2, lett. D e art. 26, c. 12 quinquies);
- la società non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- non vi è la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- non vi è la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 in quanto non esistono altre società partecipate dall'ente operanti nello stesso settore.

Convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società

Nel novembre 2013 è stato condotto uno studio con valutazioni sul costo del servizio del ciclo di gestione dei rifiuti urbani dal quale è emerso come i costi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati nei comuni appartenenti all'ambito del bacino VI3, ove opera principalmente il gestore Agno Chiampo Ambiente Srl, possono essere considerati più bassi di quelli degli altri bacini della Regione Veneto.

Nella stessa relazione viene evidenziato come i costi proposti dalla società per il Comune di Arzignano risultino in linea con quelli delle realtà economicamente più convenienti indipendentemente dal fatto che gli affidamenti siano di tipo in house, piuttosto che in appalto o concessione.

Inoltre i Comuni appartenenti all'ambito di bacino VI3 evidenziano i costi medi più bassi in tutte le fasce di popolazione considerate, all'interno della Provincia di Vicenza.

Questo ha fatto ritenere che non vi è la necessità di aggregarsi con altre società operanti nello stesso settore, anche se l'ipotesi di una futura aggregazione con altre realtà provinciali al fine di realizzare importanti economie senza compromettere la qualità dei servizi offerti, è sempre allo studio.

Servizi compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 02.03.2016 è stato affidato in house providing alla società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. di Montebelluna Maggiore il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, fino al 31 dicembre 2015.

Con deliberazione di giunta comunale n. 85 del 15/12/2015, è stato prorogato il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, con la società a capitale interamente pubblico Agno Chiampo Ambiente Srl, fino alla 31.12.2018.

Con provvedimento di Consiglio comunale n. 30 del 07.12.2017 sono state disciplinate le modalità di gestione del servizio pubblico per un periodo ulteriore fino al 31 dicembre 2029.

In forza dell'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, come inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24.01.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n. 27, inerente gli ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, la Regione Veneto, con legge n. 52/2012 recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", ha individuato l'ambito ottimale ai fini dell'organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, a propria volta suddiviso in bacini territoriali e consigli di bacino.

Con deliberazione n. 22 del 25.03.2013 la Giunta Regionale del Veneto ha individuato la distribuzione sul territorio dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 21.01.2014, sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il bacino denominato "Vicenza" al quale appartengono 92 Comuni della provincia di Vicenza, già ricadenti nell'Ambito territoriale della soppressa Autorità di bacino "ATO Vicentino RU" di cui alla legge regionale 21.01.2000, n. 3, tra i quali figura anche il Comune di Crespadoro.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.08.2015, esecutiva, questo Comune ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione ed il funzionamento del citato Consiglio di bacino "Vicenza".

Il suddetto schema è stato prima sospeso con atto del Consiglio Comunale n. 20 del 16.06.2016, per essere poi approvato nel testo definitivo con delibera n. 31 del 27.11.2017.

Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione

Per tutte le considerazioni sopra indicate si valuta il mantenimento temporaneo della partecipazione nella società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. in quanto:

- la società Agno Chiampo Ambiente S.r.l. eroga servizi in ambiti strategici e di gestione obbligatoria ed è efficiente ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- il servizio è gestito mediante *l'in house providing*;
- vi è l'assenza delle caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
- la partecipazione è di interesse generale per la collettività amministrata.